

REGOLAMENTO (CEE) N. 1914/92 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3664/91 che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino ed ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

considerando che è opportuno prorogare il termine previsto per il completamento dell'elaborazione dei prodotti comunitari e importati contemplati dal regolamento (CEE) n. 1601/91, che possono essere commercializzati per la prima volta fino al 16 dicembre 1992 con una presentazione conforme alle disposizioni in vigore anteriormente al 17 dicembre 1991, in quanto esso si è rivelato troppo breve;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a

base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3664/91, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. La prima commercializzazione dei prodotti comunitari e importati, di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, la cui elaborazione sia iniziata anteriormente al 17 dicembre 1991 e termini anteriormente al 17 ottobre 1992 conformemente alle disposizioni in vigore anteriormente al 17 dicembre 1991, può essere effettuata fino al 16 dicembre 1992 con una presentazione conforme e dette disposizioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53.